Domenico Taddeo

seminari di area vasta ASL toscane dlgs 81-2008
ottobre novembre 2008

La VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008

Centralità della valutazione dei rischi

- Era il cuore della prevenzione nel D.L.vo 626/94, lo è ancor di più nel D.L.vo 81/2008

Centralità della valutazione dei rischi

- Gli adempimenti solo formali non sono solo inutili, ma dannosi perché radicano la convinzione che la prevenzione sia inutile.
- Questa deformazione (valorizzazione aspetti formali) esiste anche nei servizi pubblici?
- Quali azioni del servizio pubblico sono necessarie per far crescere su questi temi il mondo dell'impresa?

Centralità della valutazione dei rischi

- il nodo è la "valutazione" e non il documento
- coniugare la "prevenzione di carta" con la prevenzione sul campo
- valorizzare i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese (art. 30 del D.L.vo 81/2008)

I livelli del controllo

- Formale
- Documentale
- Di merito

Cosa è necessario per entrare nel merito tecnico?

- La professionalità
- L’ approccio multiprofesssionale
- Il supporto strumentale e laboratoristico

La valutazione dei rischi come confine

- Tra il sistema degli anni 50 fondato sui precetti ed il sistema comunitario fondato sulle procedure.
- I due sistemi coesistevano separati fino al 15 Maggio 2008 e convivono, sia pure con qualche contraddizione, nello stesso corpo normativo con il D.L.vo 81/2008

Vigenza degli obblighi

- Dal 1 Gennaio 2009
- Il differimento al 1 Gennaio si estende a tutti gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi
- Gestione della fase di passaggio
- * Per le imprese nate dopo il 15 Maggio
- * Per le imprese già presenti prima

Definizione VDR

- Definizione accettata a livello comunitario:
- - Procedimento di valutazione della possibile entità del danno quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni derivante dal verificarsi di pericolo sul luogo di lavoro (circolare 102 del 7/8/95)

Definizione VDR

- Dizionario giuridico Simone:
- "Procedimento effettuato, ove necessario, mediante metodi analitici o strumentali, di stima del rischio di danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dall'espletamento delle loro mansioni e connesso all'esistenza o al verificarsi di fattori pericolosi"

Classificazione dei rischi

- Eliminabili: Sostituzione di sostanze, ricorso all'automazione, adozione di nuove tecnologie.
- Riducibili: Interazione uomo, macchina processo
- Trasferibili: ricorso a coperture assicurative

Prevenzione e Protezione

- -Prevenzione: Insieme delle misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi (riduzione del rischio)
- - Protezione: Insieme delle misure di sicurezza atte a minimizzare il danno al verificarsi dell'evento (riduzione del danno)

Definizioni di pericolo e rischio

estratte dalla normativa UNI [UNI, 1997]:

- Pericolo (Hazard): situazione potenziale, determinata da caratteristiche chimico-fisiche, o biologiche ecc. di una sostanza, un sistema o un componente, che può comportare effetti negativi per l'uomo o per l'ambiente.
- Rischio (Risk): probabilità che un singolo individuo, un gruppo di individui, un determinato bene o comparto ambientale subisca effetti negativi di data natura ed entità a causa di uno specifico pericolo.

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
CRITERI PROCEDURALI

APPROCCIO METODOLOGICO ALLA ELIMINAZIONE

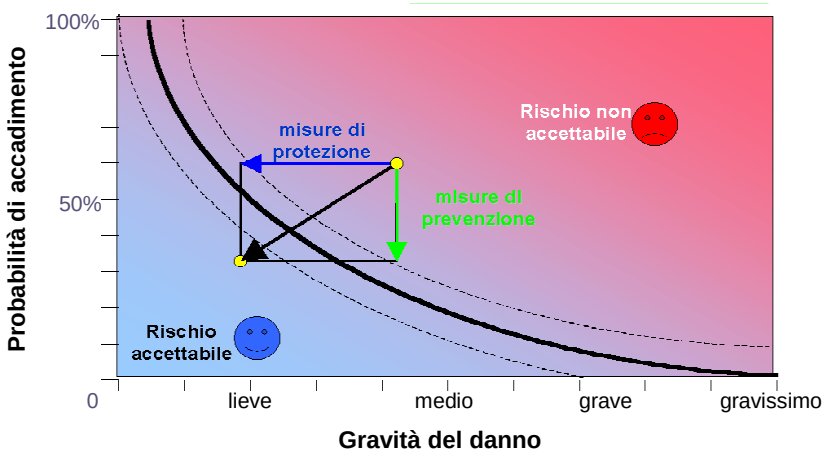

Oggetto della valutazione dei rischi D.L.vo 81/2008 art 28

- Esplicitazione che si applica a tutti i rischi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche lo stress, secondo l'accordo europeo del 8 Ottobre 2004 (no violenza sul lavoro, sopraffazione sul lavoro, stress post traumatico)
- Rischi connessi a differenza di genere età e provenienza da altri paesi

Valutazione dello stress lavoro correlato

L'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 stabilisce che, una volta definite, le misure antistress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l'efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio misure di gestione e di comunicazione in grado di:

•- chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore,

•- di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro,

•- di migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.

•• di migliorare la formazione dei dirigenti e dei lavoratori;

•• di migliorare l'informazione e la consultazione dei lavoratori

Valutazione dei rischi e l'istituto della delega

- Obbligo non delegabile del Datore di lavoro

Oggetto della valutazione dei rischi D.L.vo 81/2008 art. 28

- Data certa
- Criteri adottati per la valutazione
- Misure di prevenzione e protezione e DPI adottati a seguito della valutazione
- Programma di miglioramento
- Procedure da adottare per tale programma
- Chi deve provvedervi (deleghe)

Oggetto della valutazione dei rischi D.L.vo 81/2008 art. 28

- Nominativi di RSPP, M.C., RLS, RLST
- Mansioni che espongono a rischi specifici
- Rischi per lavoratrici in stato di gravidanza

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi art. 29

- In collaborazione con RSPP e medico competente (se presente)
- Consultazione del RSPP
- Aggiornamento della valutazione dei rischi
- - modifiche significative
- - infortuni
- - evoluzione della tecnica
- - esiti sorveglianza sanitaria

- Come si assicura la data certa ad un documento:

1) ricorso ad autoprestazione presso uffici postali (art. 8 D. Lgs. 261/99;
.
2) per le P.A. adozione di un atto deliberativo;
.
3) apposizione della "MARCA TEMPORALE";
.
4) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile: formazione di un atto pubblico;
.
5) Registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
.
6) Posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del D.P.R. 68/2005

Data certa

- *Parere personale* :
- Documento di valutazione deve essere esigibile al momento della richiesta
- In caso di difformità dei tempi di consegna riscontro testimoniale incrociato dei soggetti firmatari del documento per legge coinvolti

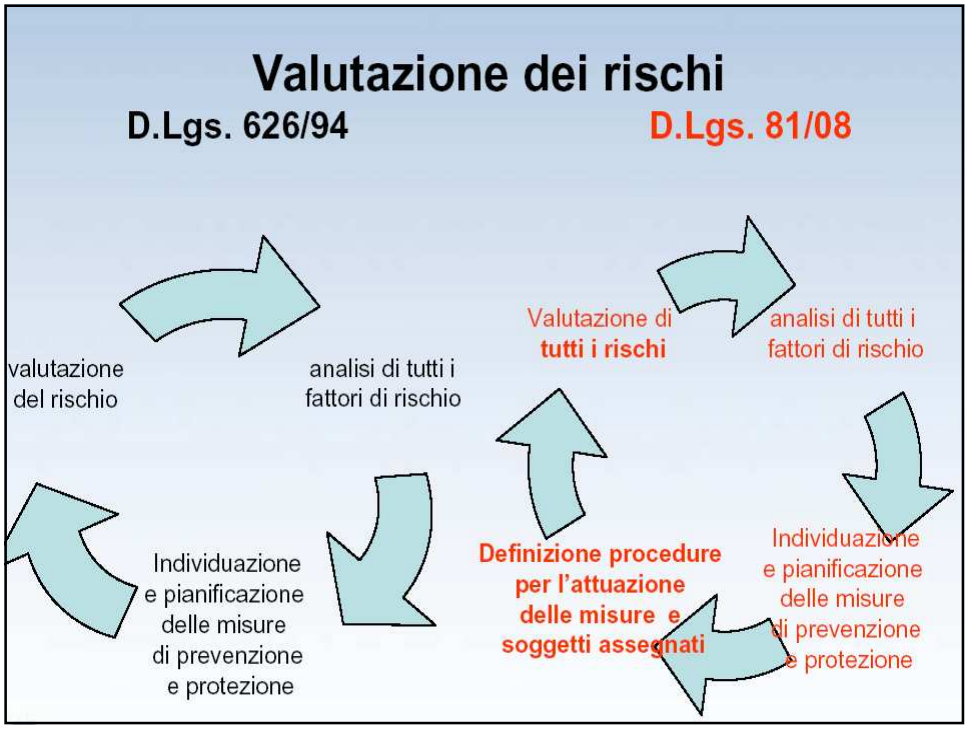

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- Conservata presso la unità produttiva
- Effettuata preventivamente all'avvio dell'attività lavorativa e poi aggiornata
- E' uno strumento dinamico

Autocertificazione della valutazione dei rischi az. fino a 10 DIPENDENTI

- Sono escluse:
- a) Aziende di cui all'art. 31 comma 6 let. a,b,c,d,f,g

Standardizzazione della valutazione dei rischi az. Fino a 50 DIPENDENTI

- Sono escluse:
- a) Aziende di cui all’art. 31 comma 6 let. a,b,c,d,f,g
- b) rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, amianto
- c) Aziende che rientrano nel titolo IV

Valutazione dei rischi nei contratti di appalto o di opera o di somministrazione art. 26

- Il datore di lavoro committente elabora un DUVR che indichi:
- - misure per eliminare o ridurre al minimo le interferenze DUVRI
- Deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera
- IL DUVRI è delegabile

Valutazione dei rischi nei contratti di appalto o di opera o di somministrazione art. 26

- La disposizione si applica per tutti i nuovi contratti e per quelli che si protraggono oltre il 31/12/2008 (dal 1 Gennaio 2009)
- Non si estende ovviamente ai rischi specifici delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

Agenti fisici e valutazione dei rischi

- Valutare tutti i rischi fisici per individuare misure di prevenzione con riferimento a norme di buona tecnica e buone prassi
- Effettuata da personale qualificato
- Frequenza almeno quadriennale
- Da aggiornare per modifiche del ciclo e per esiti di sorveglianza sanitaria

Agenti fisici e valutazione dei rischi

- E' parte del documento generale di V.R
- Misurazioni e livelli di esposizione calcolati fanno parte del DVR
- Devono essere indicate le misure preventive da adottare
- .Vi può essere una giustificazione del datore di lavoro per non effettuare valutazioni più dettagliate in base a natura ed entità dei rischi

Rumore e valutazione dei rischi art. 190

- Deve prendere in considerazione
- - livello, tipo e durata esposizione
- - valori limite esposizione
- - tutti gli effetti sulla salute
- - interazioni con sostanze ototossiche
- - interazioni con segnali di avvertimento
- - dati emissioni forniti da costruttore

Rumore e valutazione dei rischi art. 190

- - Esistenza di attrezzature alternative
- - Prolungamento esposizione
- - Dati di sorveglianza sanitaria
- - Uso di DPI
- Se è ipotizzabile il superamento di valore inferiore di azione necessarie misurazioni
- Metodi e strumenti adeguati

Rumore e valutazione dei rischi art. 190

- Possibile campionatura purché rappresentativa
- Deve essere considerata l'incertezza delle misure
- Devono essere individuate le misure di prevenzione e protezione necessarie

Vibrazioni e valutazione del rischio art. 202

- La valutazione può essere fatta con misurazioni o banche dati ISPESL, Regioni, costruttori.
- Allegato XXXV fornisce indicazioni specifiche per misurazioni
- La valutazione tiene conto:
- - livello, tipo e durata esposizione
- - valori limite e valori di azione

Vibrazioni e valutazione del rischio art. 202

- Effetti su lavoratori particolarmente sensibili
- Interazioni con rumore o ambiente di lavoro
- Informazioni fornite dal costruttore
- Esistenza attrezzature alternative
- Prolungamento periodo esposizione
- Condizioni particolari (basse temperature..)
- Informazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria

Sostanze pericolose e valutazione dei rischi art. 223

- La valutazione deve considerare:
- - le proprietà pericolose delle sostanze
- - le informazioni fornite dal responsabile della immissione sul mercato
- - livello tipo e durata della esposizione
- - modalità di lavoro
- - valori limite di esposizione

Sostanze pericolose e valutazione dei rischi art. 223

- - Effetti delle misure preventive adottate e da adottare
- - Dati sorveglianza sanitaria
- La valutazione deve considerare anche le operazioni di manutenzione e pulizia
- Deve tenere conto dell’effetto sinergico dell’esposizione a più sostanze

Sostanze pericolose e valutazione dei rischi art. 223

- Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire ulteriori informazioni richieste
- Può esservi la giustificazione che non sono necessari approfondimenti (in base a natura ed entità dei rischi)
- La valutazione deve essere preventiva
- Aggiornamento periodico, per modifiche ciclo o per esito sorveglianza sanitaria

Agenti cancerogeni e valutazione del rischio art 236

- La valutazione tiene conto di caratteristiche, durata, frequenza lavorazioni e quantitativi e caratteristiche sostanze cancerogene.
- Il D.L. adotta le misure preventive conseguenti
- Il documento di VR deve specificare:
- - perché si impiegano cancerogeni

Agenti cancerogeni e valutazione del rischio art. 236

- - Quantitativi utilizzati
- - Numero esposti e potenzialmente esposti
- - Entità esposizione
- - misure preventive e protettive adottate
- - indagini svolte per la sostituzione
- I dati di cui sopra possono essere richiesti da RLS
- La valutazione va ripetuta ogni 3 anni e per modifiche del ciclo lavorativo

Amianto: Valutazione del rischio, art. 249

- Per esposizioni sporadiche di deboli intensità che rimangono sotto i limiti di esposizione non si applica notifica, sorveglianza sanitaria e registro esposti in lavorazioni di:
- - manutenzione su materiale non friabile
- - rimozione materiale non degradato
- - incapsulamento materiale non degradato
- - prelievo campioni
- Nuova valutazione per modifiche ciclo lavorativo

Esposizione ad agenti biologici: Valutazione del rischio art. 271

- La valutazione tiene conto:
- - della classificazione agenti biologici (allegato XVVI)
- - delle malattie che possono provocare
- - dei possibili effetti allergici
- - di eventuali casi già verificatisi
- - di possibili sinergie tra agenti biologici diversi.
- Applica i principi di buona prassi

Esposizione ad agenti biologici: Valutazione del rischio art. 271

- Nuova valutazione triennale o per modifiche del ciclo lavorativo
- Alcune misure preventive possono non applicarsi per esposizioni occasionali se la valutazione le ritiene non necessarie
- La valutazione è integrata da
- - fasi del ciclo a rischio
- - numero di esposti

Esposizione ad agenti biologici: Valutazione del rischio art. 271

- - Metodi, procedure e cautele adottate
- - Programma di emergenza.
- Obbligo di informazione RLS prima della effettuazione della valutazione.

Protezione da atmosfere esplosive: Valutazione dei rischi, art. 290

- La valutazione deve tenere conto:
- - probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive
- - probabilità che siano presenti fonti di accensione
- - caratteristiche di impianto, sostanze, processi e possibili interazioni
- Entità degli effetti prevedibili

Protezione da atmosfere esplosive: Valutazione dei rischi, art. 290

- Devono essere valutati anche i luoghi comunicanti con quelli dove possono formarsi atmosfere esplosive

La partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi

Vincola maggiormente rispetto al passato il MC all'attività di VDR e, più in generale, alle attività di natura collaborativa, che non consistono quindi nell'obbligo di natura strettamente professionale di effettuazione della s.s.; complessivamente dunque una volontà di far sì che tale figura si integri maggiormente nel contesto aziendale

RLS e valutazione dei rischi

È **consultato** preventivamente nella valutazione dei rischi, su tutte le nomine (SPP, squadra emergenze, medico competente)

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale, il documento di valutazione dei rischi, la v.d.r dell'impresa capofila per le imprese appaltatrici, le informazioni degli organi di vigilanza

Formula osservazioni e proposte, partecipa alla riunione periodica, può far ricorso alle autorità competenti

Dispone del tempo necessario e ha le stesse garanzie delle RSU

Commissione consultiva

- Standardizzazione del DVR art 29

Standardizzazione DVR

5. I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** effettuano la valutazione dei rischi … sulla base delle procedure standardizzate …….

f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del

decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30

giugno 2012, gli stessi datori di lavoro **possono autocertificare** l'effettuazione della valutazione

dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo

31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).

standardizzazione

6. I datori di lavoro che occupano **fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi

sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more

dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,

e 4.

Gli organi di prevenzione e controllo e la valutazione dei rischi delle imprese

- Dai Lea
- alle indicazioni regionali
- e dell'organismo di cui al DPCM dic 2007

ASL e DVR

- Lea esistenti sono quelli precedenti al mancato atto di approvazione del governo in carica
- Asl regioni e rete per buone prassi

PROMOZIONE DELLA SALUTE: "il processo che consente alla popolazione di aumentare la capacità di controllare e di migliorare la propria salute"

VIGILANZA: attività di verifica delle conformità dell'organizzazione dei processi lavorativi e della legislazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

CONTROLLO: attività più generale preordinata alla promozione e alla verifica dell'adeguatezza dei processi e dei comportamenti messi in atto dai soggetti interessati al fine di garantire un'efficace tutela della salute dei lavoratori.

FUNZIONI E COMPITI DEI PSLL
MANDATO

Promuovere e garantire le migliori condizioni di lavoro e di salute nei luoghi di lavoro (individuazione, accertamento controllo degli agenti lesivi, individuazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio, ecc).

Le funzioni

Informazione
Assistenza
Controllo
Vigilanza

requisiti

- La **conoscenza** dei problemi del territorio ed i flussi informativi che la consentono
- La modalità ed i criteri per la **programmazione** dei piani di attività e degli interventi che li costituiscono
- Gli strumenti che i PSLL possono utilizzare per conseguire gli obiettivi dei piani
- Il sistema informativo di supporto e gestione all'attività dei PSLL

Le informazioni necessarie

- DATI SULLA COMPOSIZIONE E STRUTTURA LAVORATIVA DEL TERRITORIO
- DATI SUL FENOMENO INFORTUNISTICO e SULLE PATOLOGIE DA LAVORO

E ancora:

- DATI SUI SOGGETTI IMPEGNATI NEI PROCESSI PREVENTIVI.
- DATI SUL LIVELLO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE.

- DATI SULLA SITUAZIONE DI ESPOSIZIONE A RISCHIO DI ALCUNE PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI O DI AZIENDE.
- DATI SULLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E SUPPORTO IN CAMPO PREVENTIVO REALIZZATE DA SOGGETTI INTERNI O ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- DATI SUI PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI IN CAMPO PREVENTIVO DALLE IMPRESE DEL TERRITORIO.

La valutazione dei rischi

- Da elemento dinamico della prevenzione nelle imprese
- a basamento informativo dei-per i Servizi ?